



Le società "con dentro" i professionisti e talora "con al vertice" i professionisti sono continuate ad esistere pur dopo la l. 1815/1939 (che, ricordiamolo, è una "legge razziale" e nacque per impedire che gli ebrei, ai quali era stato impedito d'esercitare le professioni, continuassero in realtà ad esercitarle col paravento delle società). Oggi, poi, le società "con dentro" o "con al vertice" i professionisti sono tante. Su *ilsole24ore* del 4 novembre 2011, in un articolo di Laura Cavestri intitolato "

*Il rilancio delle riforme alza*

*la tensione tra le categorie* "

si leggeva che: 1) Confprofessioni aveva reso noto che nell'ambito del CCNL degli studi professionali sono state censite 4633 società che "fanno capo" a un libero professionista; 2) che secondo Cadiprof (Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli studi professionali), alla data del 30 settembre 2011, le società costituivano il 6,6% delle strutture professionali aderenti a Confprofessioni (che, in totale, assommano a circa 70.000). In particolare: 620 società "fanno riferimento" a dentisti e odontoiatri; 436 a medici; 390 a commercialisti; 190 a consulenti del lavoro; quasi 400 sono, invece, le società di ingegneria. Se così è, mi pare ovvio che la realtà economica imponga ormai di eliminare radicalmente gli ostacoli normativi alla più ragionevole strutturazione dell'erogazione dei servizi professionali che, in fatto, i professionisti dimostrano di voler superare (e, appena possono, superano). In questo quadro come si concilia l'inserimento in società con la tradizionale indipendenza del professionista? Risposta: l'indipendenza dei professionisti rischia di essere, nella società contemporanea, un mito privo di sostanza, un' <<araba fenice>> della quale si può ben dire <<che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa>>. Comunque, dei falsi miti e dei miti superati occorre liberarsi, specie dopo che, in data 13 agosto 2012

, s'è avuta la automatica abrogazione delle norme di tutti gli ordinamenti professionali incompatibili col principio della libertà d'accesso alle professioni (abrogazione automatica ex art. 3, comma 5-bis d.l. 138/2011).